

REGOLAMENTO (CE) N. 153/2002 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2002

relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione»).
- (2) Nel frattempo, il 9 aprile 2001, il Consiglio ha concluso un accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, che consentirà l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione relative agli scambi e alle questioni commerciali (in appresso denominato «accordo interinale»).
- (3) Occorre stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dei suddetti accordi.
- (4) A norma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, determinati prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto stabilire le disposizioni necessarie per il calcolo delle aliquote ridotte dei dazi doganali.
- (5) L'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale indicano già i prodotti che possono beneficiare di dette misure tariffarie, i volumi corrispondenti (e i rispettivi incrementi), i dazi applicabili, i periodi di applicazione e i criteri di ammissibilità.
- (6) Le decisioni del Consiglio o della Commissione che modificano i codici della nomenclatura combinata e della Taric non comportano cambiamenti sostanziali.
- (7) Per semplificare le procedure e consentire la pubblicazione tempestiva dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari comunitari, occorre autorizzare la

⁽¹⁾ GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1.

Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti di «baby-beef».

- (8) Occorre autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario⁽³⁾, ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari che potrebbero venire accordati in seguito al negoziato di ulteriori concessioni tariffarie in applicazione dell'articolo 29 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'articolo 16 dell'accordo interinale.
- (9) I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi quando il trattamento preferenziale consista in dazi ad valorem pari o inferiori all'1 % o in dazi specifici pari o inferiori a 1 euro.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente e continuare ad essere applicato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁴⁾.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il Consiglio stabilisce le procedure per l'adozione di norme dettagliate per l'applicazione di determinate disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione») e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominato «accordo interinale»).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.